

DELIBERAZIONE 12 GIUGNO 2015
282/2015/R/GAS

**INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI REGOLATORIE PER
LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI MERCATI FISICI DEL GAS
NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 giugno 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- l'articolo 23 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (di seguito: legge di conversione);
- il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, come modificato dalla legge di conversione (di seguito: decreto legge 78/09);
- il decreto legislativo n. 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02 (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2006, n. 204/06 (di seguito: deliberazione 204/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/09);
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2010, ARG/gas 150/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 150/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11)

- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 525/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 525/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 365/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 365/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 gennaio 2015, 21/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 21/2015/R/gas);
- il Codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: codice di rete).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rete predisposti dalle imprese di trasporto con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita; e che tale disciplina è contenuta nella deliberazione 137/02;
- l’articolo 19, comma 3, della deliberazione 137/02 prevede che il codice di rete approvato ovvero modificato viene pubblicato dall’Autorità sul proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- con la deliberazione 22/04, l’Autorità ha introdotto il sistema per la registrazione delle transazioni di compravendita di gas naturale e ha approvato e pubblicato, sul proprio sito internet, la relativa disciplina attuativa predisposta da Snam Rete Gas e contenuta nello schema di contratto per l’erogazione del servizio, denominato “Contratto per l’utilizzo del Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale” e nelle relative regole tecniche, di cui al documento denominato “Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale - modulo PSV”;
- la disciplina, di cui al precedente alinea, successivamente aggiornata ed integrata, è da ultimo contenuta nelle “Condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al Punto di Scambio Virtuale”, i relativi allegati ed il “Modulo di adesione” (di seguito: condizioni PSV), approvati con la deliberazione 21/2015/R/gas e pubblicati sul sito internet dell’Autorità;
- l’articolo 30, della legge 99/09 prevede che la gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico (ora Gestore dei mercati energetici, di seguito: GME), il quale assume la gestione delle offerte di acquisto e vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;
- il medesimo articolo 30, della legge 99/09 prevede che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità;
- il GME gestisce il mercato del gas naturale (articolato in mercato a termine MT-GAS, in mercato del giorno prima MGP-GAS e mercato infragiornaliero MI-

GAS), le cui regole di funzionamento sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificato ed integrato, nell'ambito del quale il GME assume la funzione di controparte centrale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 prevede che il GME assume la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tal fine l'Autorità fissa le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale (di seguito: PSV), con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale;
- l'Autorità nel dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11, con la deliberazione 525/2012/R/gas, ha previsto, tra l'altro, che:
 - il GME ha accesso al sistema PSV gestito da Snam Rete Gas in qualità di operatore qualificato e, pertanto, non si applicano i requisiti richiesti circa la disponibilità di un contratto di trasporto;
 - il GME ha titolo ad immettere nel sistema PSV transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi anche per conto degli operatori di cui è controparte; e pertanto il GME è titolato a registrare presso il Sistema PSV il saldo delle transazioni concluse con le proprie controparti, ove queste ultime abbiano sottoscritto le Condizioni PSV (Soggetti Abilitati), automaticamente accettate da tali soggetti;
 - il GME e Snam Rete Gas sottoscrivono un'apposita convenzione nella quale sono disciplinate le modalità applicative delle previsioni, richiamate ai precedenti alinea, nonché le modalità di gestione dei flussi informativi ad esse connesse;
 - la convenzione, di cui al precedente alinea, una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, è trasmessa all'Autorità per l'approvazione;
- con la deliberazione 365/2013/R/GAS, l'Autorità ha approvato le modifiche alle Condizioni PSV, predisposte da Snam Rete Gas al fine di recepire le disposizioni della deliberazione 525/2012/R/gas, nell'ambito delle quali è previsto, tra l'altro, che:
 - le transazioni registrate dal GME al sistema PSV, in esito alle negoziazioni concluse presso la Piattaforma M-GAS, non sono soggette ad accettazione da parte del soggetto controparte indicato dal GME;
 - laddove il quantitativo di gas oggetto di acquisizione da parte del GME comporti il superamento del Limite di vendita di competenza del soggetto indicato come controparte della Transazione, Snam Rete Gas provvede alla registrazione della suddetta Transazione limitatamente alla quota parte del

quantitativo non eccedente il Limite di Vendita di competenza del soggetto indicato;

- con lettera dell'8 giugno 2015, il GME ha informato l'Autorità che società di gestione di mercati organizzati di strumenti finanziari (di seguito: borse terze) hanno mostrato interesse ad offrire prodotti con consegna fisica al PSV e pertanto il GME, in coordinamento con Snam Rete Gas, ha individuato possibili modalità idonee a consentire alle predette borse di accedere al PSV secondo le esigenze operative delle stesse; in particolare tali modalità prevedono che il GME registri per conto delle borse terze presso il PSV le transazioni concluse dalle predette società con le proprie controparti (*single-sided nomination*), senza conferma da parte delle medesime controparti, in maniera analoga all'assetto sopra richiamato definito in attuazione della deliberazione 525/2015/R/gas;
- le modalità sopra prospettate richiedono la definizione, nell'ambito delle Condizioni PSV, di specifiche modalità di accesso delle borse terze e di contabilizzazione delle transazioni di loro competenza registrate per il tramite del GME in qualità di *nomination agent*;
- con la medesima lettera il GME ha prospettato che, in una fase successiva, *"il ruolo del GME potrebbe essere esteso prevedendo che il GME stesso effettui, per conto della borsa terza, anche la regolazione dei pagamenti nei confronti di Snam Rete Gas degli sbilanciamenti che dovessero sorgere sui conti in capo alla borsa terza medesima"*.

RITENUTO CHE:

- l'assetto prospettato dal GME con lettera 8 giugno 2015 sia conforme alle richiamate disposizioni dell'articolo 30, della legge 99/09 e dell'articolo 32, del decreto legislativo 93/11 e facilitando la negoziazione di contratti con consegna fisica al PSV anche presso borse terze, sia funzionale a consolidare il sistema gas nazionale con l'offerta agli operatori di ulteriori strumenti per gestire i rischi connessi all'operatività degli stessi sui mercati;
- sia, pertanto, opportuno integrare le disposizioni di cui alla deliberazione 525/2012/R/gas, con le previsioni funzionali all'attuazione di quanto sopra prospettato e, in particolare, con riferimento:
 - alla registrazione da parte del GME presso il PSV delle transazioni concluse presso borse terze;
 - alle modalità con le quali sono contabilizzati presso il PSV i quantitativi di competenza delle borse terze oggetto delle transazioni di cui al precedente alinea;
- la successiva evoluzione prospettata dal GME possa apportare ulteriore efficienza nell'organizzazione del mercato e sia, pertanto, opportuno intraprendere la valutazione delle sue possibili modalità operative; e che sia, in tale contesto, inoltre, opportuno valutare possibili integrazioni della disciplina rilevante in materia di accesso al sistema nazionale del gas da parte di borse terze

DELIBERA

1. ai fini del presente provvedimento, per borsa terza si intende il soggetto sottoposto ad autorità di vigilanza nazionale e sovranazionale che esercitano attività di supervisione nel Paese dove ha sede, ovvero opera, che sia:
 - a. il gestore di un mercato regolamentato in cui sono scambiati strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna fisica e le cui attività di compensazione e garanzia delle transazioni concluse su detto mercato siano regolate attraverso una *clearing house*; ovvero
 - b. la *clearing house* stessa che, direttamente o attraverso società dalla medesima controllate o partecipate, è responsabile degli adempimenti per la consegna fisica dei prodotti offerti;
2. il GME ha titolo a registrare nel sistema PSV per conto di borse terze transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto di contratti conclusi presso le medesime borse terze, operando come *nomination agent*;
3. in analogia con quanto previsto per MGAS, le posizioni sui conti PSV corrispondenti alle transazioni concluse dalle borse terze sono registrate dal GME senza necessità di conferma da parte delle controparti delle medesime borse terze;
4. in analogia con quanto previsto per MGAS, alle posizioni registrate dal GME ai sensi dei punti precedenti si applica il principio dell'accettazione parziale, qualora le stesse siano effettuate per quantità eccedenti rispetto al limite di vendita definito nelle Condizioni PSV;
5. le condizioni generali del contratto sottoscritto dal GME con la borsa terza assicurano parità di trattamento fra i potenziali soggetti interessati; per il servizio reso il GME applica un corrispettivo teso ad assicurare la copertura dei costi efficienti;
6. ai fini dell'attuazione di quanto previsto ai punti precedenti, Snam Rete Gas, entro 15 giorni dall'adozione del presente provvedimento, trasmette una proposta di aggiornamento delle Condizioni PSV che preveda l'introduzione della figura del "titolare di conto autorizzato", attribuibile alle borse terze, per la quale trovano applicazione le seguenti condizioni:
 - a. la registrazione delle posizioni del titolare di conto autorizzato presso il PSV avviene esclusivamente tramite il GME;
 - b. fatto salvo quanto previsto al punto precedente, per l'accesso al PSV, si applica quanto previsto per la generalità degli operatori nell'ambito delle predette Condizioni PSV, incluse le disposizioni in materia di regolazione degli eventuali saldi non nulli e in materia di garanzie finanziarie;
7. il GME e Snam Rete Gas integrano la convenzione sottoscritta ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas al fine di disciplinare le modalità applicative delle previsioni del presente provvedimento, nonché le modalità di gestione dei flussi informativi ad esse connesse;

8. la convenzione, di cui al precedente punto 7, una volta concordata dalle parti e prima della sua sottoscrizione, è trasmessa all'Autorità per l'approvazione;
9. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alla Commissione nazionale per le società e la borsa, al GME e a Snam Rete Gas;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni